

Il genere della giustizia: moralità e cultura patriarcale nel processo per stupro

Selena Mariano

Sebbene la violenza di genere sia un tema molto dibattuto, a livello civile e politico, non altrettanto sviluppata è la consapevolezza in merito alla qualità degli strumenti forniti per tutelare le vittime, nei quali la letteratura ha evidenziato l'intromissione di pregiudizi e di stereotipi di natura patriarcale. Questi stereotipi e pregiudizi si inseriscono in ogni fase del percorso della denuncia e, in particolar modo, in tribunale, dove l'influenza di tali fenomeni istiga un processo di vittimizzazione secondaria della parte lesa, che non solo subisce violenza fisica ma, nell'aula, viene nuovamente degradata dal giudizio morale patriarcale. È pertanto essenziale analizzare come questi pregiudizi emergano, sia in fase di dibattito sia in fase di sentenza. Ciò verrà fatto nel presente articolo, analizzando due casi: la sentenza del cosiddetto "stupro della Fortezza da Basso" e l'interrogatorio in tribunale del processo Kennedy Smith.

Introduzione

La violenza di genere¹ è un tema molto dibattuto, sia a livello civile sia a livello politico, dove risulta sempre più stringente la necessità di azioni volte a trovare leggi che vadano a tutelare le vittime di questa tipologia di reato. Negli ultimi anni, in particolare, questa necessità è diventata ancora più centrale, soprattutto alla luce dei dati, allarmanti, che indicano un incremento di ogni genere di violenza appartenente a questa fattispecie².

Sebbene, quindi, si riconosca a livello statale l'importanza di individuare mezzi di contrasto per questi reati, i rapporti in merito alla qualità degli strumenti forniti per tutelare le vittime evidenziano una problematicità, come riferito dal GREVIO³, in una relazione aggiornata al 2020. In particolare, questa relazione non soltanto denota le difficoltà che sta riscontrando tuttora l'Italia a contrastare la discriminazione di

genere, ma inserisce nelle dinamiche di questo problema sociale anche la violenza di genere, collocandola nei meccanismi più grandi di quella che è una società dalle radici patriarcali, che impattano attivamente sulla vita di tutte le donne italiane, sotto ogni punto di vista. Il maschilismo intrinseco nel patriarcato, infatti, inevitabilmente genera delle discriminazioni che si esprimono con tante sfaccettature diverse, ma che alla base hanno dei pregiudizi di natura sessista. Questi pregiudizi si insinuano nelle dinamiche della quotidianità, civile e politica, dello Stato: dal *gender pay gap* alla *tampon tax* ai femminicidi. Il tutto è innescato da degli schemi fissati di pensiero che vanno a guidare, a livello più o meno conscio, le azioni di chi li mette in atto.

76

Nel merito della tutela delle vittime di violenza di genere, questi pregiudizi si inseriscono in ogni fase del percorso della denuncia delle stesse: in fase di colloquio con le forze dell'ordine, poi durante il processo, finanche nella sentenza. Ciò è allarmante per due motivi principali: innanzitutto, i diritti delle vittime non vengono garantiti, non solo in qualità di vittime ma anche in qualità di cittadine; dall'altra parte, l'influenza di questi pregiudizi istiga un processo di vittimizzazione secondaria. Con questa espressione si fa riferimento al fatto che la vittima di un reato, in particolare modo di violenza sessuale⁴, nel corso del processo subisce una seconda aggressione, di tipo simbolico, da parte delle istituzioni, quando ad esempio viene indagata e messa in discussione la sua credibilità, o viene chiamata in causa la sua vita privata, ad esempio quella legata alla sua sessualità e alle sue vicende sentimentali e intime⁵. In altre parole, di fronte alle istituzioni che dovrebbero proteggerla, la vittima viene nuovamente degradata attraverso il giudizio morale che i pregiudizi del patriarcato si trascinano con loro⁶.

Risulta, quindi, importante andare ad analizzare come questi pregiudizi emergano⁷, sia in fase di dibattimento sia in fase di sentenza, e per fare ciò verranno analizzati due casi: la sentenza del cosiddetto "stupro della Fortezza da Basso" e gli scambi in fase di interrogatorio in tribunale del processo Kennedy Smith. L'approccio seguito è quello dell'etnometodologia/Analisi della Conversazione, poiché questi approcci permettono di apprezzare la produzione di questi fenomeni di vittimizzazione secondaria nel loro accadere in situ⁸. La scelta del caso Kennedy Smith è legata proprio al fatto che è stato oggetto di una delle prime ricerche, in questo ambito disciplinare, con cui si è indagato la produzione di vittimizzazione secondaria durante l'interazione in tribunale⁹.

Come sottolineato da Garfinkel, sebbene tutte le professioni, e in particolar modo quella legale, siano regolate da norme procedurali formali, è

inevitabile l'utilizzo di risorse ordinarie all'atto pratico, in particolar modo del linguaggio. L'uso stesso del linguaggio è regolamentato dalle risorse di senso comune, che forniscono agli attori istruzioni su come generare senso e ordine sociale¹⁰. In particolar modo, in tribunale, è possibile riscontrare una danza tra le parti. I coreografi di questa danza sono gli avvocati della difesa e dell'accusa: essendo essi incaricati di assicurare la vittoria dei propri clienti, mettono in atto attraverso le domande da loro poste una narrazione che va a screditare la versione della controparte. Nel caso dei processi penali per violenza sessuale, questa narrazione includerà elementi che minano la credibilità della vittima in quanto tale. Parte di questi elementi consistono in pregiudizi e stereotipi di natura patriarcale, come ad esempio i miti dello stupro e come una "vera donna" debba comportarsi. Qualora tale narrazione screditante dovesse risultare vincente, automaticamente verrà utilizzata nella sentenza per argomentare la decisione della parte giudicante, che a sua volta perpetrerà tali pregiudizi e stereotipi. Quindi risulta evidente che le interazioni tra gli avvocati e gli interrogati, così come le parole pronunciate dai giudici in una sentenza, sono la manifestazione osservabile (e inconsapevole) più incontrovertibile della presenza di questi pregiudizi, e degli stereotipi conseguentemente generati. Solo attraverso l'uso dell'etnometodologia e dell'Analisi della Conversazione è possibile indagare la purezza e la naturalezza del dato così come fornito, quindi, dai partecipanti al processo.

77

1. Sentenza stupro Fortezza da Basso

L'accaduto, che ha prodotto strascichi legali fino al 2021, si è verificato nel 2008, nei pressi, appunto, della Fortezza da Basso, a Firenze. Si è trattata di una presunta¹¹ violenza di gruppo, in particolare di 7 ragazzi tra i 20 ed i 25 anni, ai danni di una ragazza di 22. A seguito della denuncia di lei, gli imputati vennero arrestati e si avviò un processo che si concluse nel 2013 con la condanna di 6 dei 7 accusati. La difesa fece ricorso in appello, dove la Corte ha completamente assolto i presunti assalitori in quanto «il fatto non sussiste»¹². Nonostante la presunta vittima avanzò la richiesta di ricorso in Cassazione, la Procura Generale di Firenze non accolse l'istanza, e la sentenza divenne definitiva. La ragazza presentò, inoltre, a luglio 2015, un'interrogazione parlamentare sui motivi della sentenza e «sulla loro compatibilità con le disposizioni delle leggi nazionali e internazionali in materia di protezione dei diritti delle vittime di abusi sessuali e di lotta contro la violenza nei confronti delle donne»¹³,

interrogazione che non fu esaminata. Non reputandosi tutelata dalle Istituzioni italiane, sotto consiglio della sua legale, l'avvocata Lisa Parrini, la presunta vittima ha presentato ricorso di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostenendo che il processo penale:

«Non ha rispettato l'obbligo positivo che, a suo parere, incombeva alle autorità nazionali di proteggerla in maniera effettiva dalle violenze sessuali che afferma di avere subito e di garantire la protezione del suo diritto alla vita privata e della sua integrità personale»¹⁴.

78

In altre parole, la ricorrente sosteneva che gli organi di giustizia italiani avessero violato gli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)¹⁵. La Corte Europea ha accolto il ricorso, in base all'art.35 CEDU. In particolare, oltre le violazioni già esplicitate, secondo la ricorrente: «La sentenza della Corte d'Appello avrebbe rispecchiato una concezione restrittiva e superata della nozione di violenza sessuale, in violazione dei principi fissati dalla Corte»¹⁶.

Sono diversi i particolari della sentenza che hanno catturato l'attenzione della Corte Europea, e ancora prima della presunta vittima e della sua rappresentante legale. Questi stessi particolari sono quelli che Harold Garfinkel ha definito nei suoi lavori preliminari all'etnometodologia come "senso pratico"¹⁷. Con questo termine, Garfinkel si riferiva al fatto che i giudici e le giurie in fase di delibera attingono non soltanto alle procedure formali richieste dalla loro figura, ma anche alle risorse di senso comune note ai membri su "come funziona il mondo". Il rischio è che allora, nel processo decisionale per determinare la colpevolezza o meno degli imputati, venga fatto riferimento a elementi di valore probatorio nullo, come il genere o la provenienza geografica delle parti in conflitto¹⁸. È in tali elementi che, nel caso della Fortezza da Basso, i pregiudizi e gli stereotipi sono stati mobilitati, come si proverà a mostrare in questo saggio.

Innanzitutto, durante la descrizione dei fatti accaduti, vi è un passaggio dove la Corte d'Appello ci tiene a sottolineare che la ragazza, la sera dell'accaduto, aveva cavalcato un toro meccanico, mettendo in mostra la sua biancheria rossa¹⁹: questo particolare, totalmente slegato dalla pertinenza per la difesa degli imputati, era soltanto servito a quest'ultima per dimostrare che la ragazza avesse in qualche modo provocato o comunque mostrato il suo consenso a delle avances sessuali. Ciò è legato al pregiudizio per il quale una donna, vestendosi in modo diverso dall'idea stereotipata e avendo un abbigliamento che può essere definito "succinto", o mettendo comunque in mostra parti legate alla sua intimità, sta automaticamente offrendo consenso agli uomini che la guardano.

Altri commenti, non pertinenti, avevano finalità simili: ad esempio, nella sentenza viene citata la sessualità della ragazza che, essendo bisessuale, usciva dai tradizionali schemi eterosessuali, portando con sé pregiudizi legati al fatto che, come sembra emergere dalla sentenza, una persona bisessuale è tendenzialmente “confusa” e “indecisa”, in ogni caso sessualmente disinibita – o comunque più della norma – sempre consenziente a fare tutto. L'appartenenza, inoltre, a uno spettro sessuale non convenzionale, per i giudici sembra implicare che una persona bisessuale sia più propensa a fare esperienze non comuni. Ciò emerge ancora di più quando esplicitamente nella sentenza non solo i magistrati citano alcune esperienze sessuali occasionali pregresse della presunta vittima che non hanno niente a che fare con l'accaduto, ma per quanto recitano, con riferimento alla sessualità della ragazza: «Un approccio anomalo al sesso, non vissuto disinibitamente e gioiosamente come si potrebbe supporre per una ragazza emancipata ed estroversa, ma come qualcosa di irrisolto, di deviato»²⁰; mentre con riferimento alla presunta vittima affermano: «Un soggetto femminile fragile, ma al tempo stesso creativo, disinibito, in grado di gestire la sua (bi)sessualità e di avere rapporti fisici occasionali, di cui nel contempo non era convinta»²¹. Viene, inoltre, affermato nella sentenza che, secondo la Corte d'Appello, la ragazza avesse denunciato l'accaduto per rimuovere un «momento criticabile di fragilità e debolezza»²².

Supposizioni, queste, derivanti dalle esperienze artistiche della ragazza – come sostiene la sentenza della Corte Europea – in quanto ella aveva partecipato alle riprese di due video, entrambi contenenti scene di sesso e violenza, di cui uno diretto da uno dei suoi presunti stupratori, e l'altro invece era stato registrato dopo la presunta violenza di gruppo: ciò andava a riconfermare, per i giudici della Corte d'Appello, la sua sessualità disinibita da una parte, e dall'altra, invece, dimostrava che non era veramente rimasta scioccata dall'accadimento, in quanto una “vera vittima” non riprenderebbe a fare ciò che normalmente faceva prima, soprattutto in merito ad aspetti della sessualità che presumibilmente sarebbero stati violati da uno stupro. Questo stereotipo della “vera vittima” viene riconfermato quando, nella sentenza della Corte d'Appello, viene fatto riferimento ai viaggi che la ragazza aveva compiuto poco dopo l'accaduto – durante uno dei quali venne registrato uno dei due corti precedentemente citati – a dimostrazione del pregiudizio per il quale se la presunta vittima avesse veramente vissuto un'esperienza così traumatica, allora la sua ripresa dall'evento, e quindi il suo “ritorno alla normalità”, sarebbero dovuti essere più lenti. Come recita una lettera che la ragazza, a distanza di anni, ha scritto e pubblicato in modo anonimo sul web:

Essere vittima di violenza e denunciarla è un'arma a doppio taglio: verrai creduta solo e fin tanto che ti mostrerai distrutta, senza speranza, finché ti chiuderai in casa buttando la chiave dalla finestra, come una moderna Raperonzolo. Ma se mai proverai a cercare di uscirne, a cercare, pian piano di riprendere la tua vita, ti sarà detto "Ah ma vedi, non ti è mica successo nulla, se fossi stata veramente vittima non lo faresti". Così può succedere quindi che in sede di processo qualcuno tiri fuori una fotografia ricavata dai social network in cui, a distanza di tre anni dall'accaduto, sei con degli amici, sorridi e non hai il solito muso lungo, prova lampante che non è stato un delitto così grave. Fondamentale, ovviamente²³.

80

I pregiudizi²⁴ che hanno condizionato quella sentenza, inoltre, non sono solo legati alla fattispecie del reato, o all'attribuzione dello status di "vittima", o alla sessualità della ragazza – tre tipi di pregiudizi la cui presenza basterebbe per esprimere una valutazione in merito alla tutela dei diritti dei cittadini – per quanto anche un altro stereotipo è risultato fondamentale in sentenza: quello della "vera donna". La presunta vittima, infatti, la sera dei fatti aveva «lasciato a casa il ragazzo malato»²⁵, dettaglio non fondamentale nella ricostruzione dei fatti, eppure usato per esprimere un giudizio morale sulla ragazza che non solo aveva iniziato la relazione con quel partner dopo averne lasciato da poco un altro – il che sottolineerebbe il suo essere indecisa, il suo non essere una persona seria nelle relazioni sentimentali e in un certo senso una persona superficiale – ma per quanto non si è comportata come "l'angelo del focolare", preferendo uscire a ballare con gli amici anziché restare a casa ad accudire il suo compagno.

Ulteriore discriminazione subita, infine, è legata al modo di vestire della ragazza: aderendo questa alla moda e subcultura giovanile giapponese delle *Gothic Lolita*²⁶, è stato insinuato dalla difesa che il suo modo di vestire avesse a che fare con la pornografia e con l'erotismo²⁷. Ciò ha dimostrato una grave mancanza da parte della difesa che, nella sua ignoranza del fenomeno, ha non solo offeso la presunta vittima ma un'intera categoria di persone aderenti a questa subcultura – che nulla ha a che vedere con la sessualità.

In conclusione, è possibile sostenere che sia durante il processo, ma in particolare all'interno della sentenza, la ragazza abbia subito *victim blaming*, ovvero colpevolizzazione della vittima, una dinamica che prevede il responsabilizzare quest'ultima del reato (o del danno) ad essa arrecato²⁸. Il *victim blaming*, così come la discriminazione messa in atto sia dagli avvocati della difesa sia dalla Corte d'Appello, non è soltanto che una

delle manifestazioni della vittimizzazione secondaria. Come sentenziato dalla Corte Europea:

I diritti e gli interessi della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 non sono stati adeguatamente tutelati in considerazione del contenuto della sentenza della Corte d'Appello di Firenze²⁹. In particolare, le autorità nazionali hanno omesso di proteggere la ricorrente dalla vittimizzazione secondaria durante tutto il procedimento, e la redazione della sentenza costituisce parte integrante della più grande importanza, tenuto conto soprattutto della sua natura pubblica. Tra le altre cose, la Corte considera ingiustificate le osservazioni riguardanti la bisessualità, le relazioni sentimentali e i rapporti sessuali occasionali della ricorrente prima del fatto. La Corte considera che il linguaggio e gli argomenti utilizzati dalla Corte d'Appello trasmettono pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che rischiano di ostacolare la protezione efficace dei diritti delle vittime della violenza di genere nonostante un quadro legislativo soddisfacente³⁰.

81

Così facendo, lo Stato italiano ha inoltre violato la Convenzione di Istanbul³¹, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che condanna tutte le forme di intimidazione e vittimizzazione secondaria delle vittime. In particolare, all'art. 1, è esplicitato che gli aderenti alla Convenzione devono proteggere le donne da ogni forma di violenza e di discriminazione, promuovendo la concreta parità dei sessi.

La conseguenza della vittimizzazione secondaria non ricade solo sulla donna che la subisce: fermo restando che non garantire i diritti anche di un solo cittadino è grave da parte di uno stato democratico, la vittimizzazione secondaria ricade su tutte le donne. Lo dimostra il fatto che il numero di reati che non vengono denunciati ogni anno è ancora altissimo³². Secondo un rapporto ISTAT (2014) sulla consapevolezza e l'uscita dalla violenza, molte donne non denunciano «per il timore di non essere credute, la vergogna e l'imbarazzo (7,1% per le violenze subite da partner, 7,0% per le violenze subite da non partner), e per sfiducia nelle forze dell'ordine (rispettivamente 5,9 e 8,0%)»³³.

Questo è la conseguenza di sentenze come quella analizzata finora, e tante altre, che hanno privato di credibilità lo status della vittima perché era vestita in un determinato modo, o perché era ubriaca, o perché aveva una sessualità più libera rispetto a ciò che alla donna viene stereotipicamente affibbiato.

2. Il processo Kennedy Smith

82

Il weekend di Pasqua del 1991, Patricia Bowman (figliastro di un ricco imprenditore) e i suoi amici, Ann Mercer e Chuck Desiderio, passarono una serata in un nightclub a Palm Beach (Florida). Il locale, chiamato *Au Bar*, era un locale alla moda, e frequentato da diverse figure di spicco. Infatti, verso le 2.30 di notte, Patricia Bowman ha incontrato lì tre membri della famiglia Kennedy: William Kennedy Smith, il Senatore Edward Kennedy (suo zio) e Patrick Kennedy (figlio del Senatore). Patricia e William passarono diverso tempo assieme, ballando e parlando, fino alla chiusura del locale, quando lei lo riaccompagnò in auto a casa, alla tenuta Kennedy, verso circa le 3 di notte. Giunti a destinazione, in due entrarono in casa, scendendo poi verso la spiaggia dove William Kennedy Smith ha presumibilmente violentato Patricia Bowman. Lei, scossa e incapace di guidare, ha chiamato l'amica con cui era qualche ora prima per farsi riaccompagnare a casa. Il processo, che è durato dieci giorni, si è concluso l'11 dicembre 1991, e ha visto la completa assoluzione di Kennedy Smith dalla doppia accusa di aggressione e violenza sessuale ai danni di Patricia Bowman, dopo appena 77 minuti di delibera della giuria³⁴.

Nel caso Kennedy Smith i fenomeni di vittimizzazione secondaria sono stati evidenti in fase di processo; soprattutto in fase di controesame (*cross-examination*), ovvero quando i testimoni della difesa sono interrogati dagli avvocati dell'accusa e viceversa. Applicando l'Analisi della Conversazione ad alcune trascrizioni del processo sarà possibile individuare precisamente quali sono stati alcuni degli strumenti utilizzati dalla difesa per mettere in atto ed esplicitare questi pregiudizi e stereotipi, seppure in modo sottile, sfruttando l'intrinseca natura argomentativa del dibattito in tribunale. In particolare, si farà particolare attenzione alle proprietà microlinguistiche del discorso messo in atto durante il processo, ovvero il *black box*³⁵ del dibattito, in cui tutto è socialmente organizzato. Questa caratteristica non è da considerarsi irrilevante: l'attività comunicativa in tribunale essendo, appunto, socialmente organizzata, costituisce lo strumento attraverso il quale le prove, le leggi e anche le identità individuali dei soggetti coinvolti assumono un significato legalmente rilevante per il procedimento in atto; andando così a creare (o distruggere) la credibilità di un testimone, oppure ad attribuire la colpa del reato o la responsabilità di un'azione a qualcuno piuttosto che a qualcun altro.

Nel merito del caso in questione, secondo Matoesian, l'organizzazione sociale della conversazione permette di modellare elementi specifici della cultura patriarcale³⁶ e renderli degli elementi di rilevanza probatoria,

legalmente riconosciuti. Si prendano ad esempio i seguenti estratti³⁷ del processo:

Esempio 1 Dichiarazioni di apertura dell'avvocato della difesa (DA) Roy Black

- 1 DA: Lei entra nella casa. Procede verso la zona della cucina –
2 E telefona alla sua amica Ann Mercer, che è una
3 conoscente. Quella sera è stata la prima volta che
4 sono uscite insieme. Lei [Patricia Bowman, N.d.T.] non chiama
5 la sua famiglia, la polizia, un parente, ma chiama Ann
6 Mercer e dice “Sono stata stuprata. Vieni a prendermi”

83

Esempio 2 Controesame di Ann Mercer (AM) da parte dell'avvocato della difesa Black

- 1 DA: La sua amica dice di essere stata stuprata. È corretto?
2 AM: Sì.
3 DA: Ma le dice che vuole le sue scarpe. È
4 corretto?
5 AM: Sì.
6 DA: Più di una volta si è preoccupata delle sue scarpe?

In entrambi i casi, l'avvocato Black evidenzia una discrepanza tra ciò che la presunta vittima dice che le sia successo (la violenza) e ciò che poi mette in atto, cioè azioni che non rientrano nello stereotipo performativo della vittima – dove performativo sta a significare che lo status della vittima lo si attribuisce a chi si comporta secondo lo stereotipo della “vera vittima”, secondo quindi la rosa di comportamenti previsti dal senso comune che una “vera vittima” dovrebbe assumere³⁸. Innanzitutto, lei chiama una semplice “conoscente” (esempio 1, riga 3) e non la polizia né i suoi familiari, e ciò, secondo Matoesian, può essere letto in due modi:

1. Per un reato così grave si dovrebbe chiamare qualcuno di importante, non una persona pressoché estranea;

2. Come potersi fidare di una semplice conoscente (Anne Mercer), quando il suo presunto violentatore era anche lui un conoscente?

Inoltre, come prima cosa, anziché scappare dalla tenuta dei Kennedy ad esempio, e quindi mostrare una preoccupazione più importante rispetto a ciò che presumibilmente era accaduto, il primo problema di Patricia Bowman è stata quella di ritrovare le sue scarpe (esempio 2, riga 3): ciò porterebbe a pensare, quindi, che in realtà non si fosse trattato di una violenza quella sera, quanto più un rapporto sessuale risultato poi inconveniente che l'ha portata ad andarsene via bruscamente. Ciò che

è stato messo in atto dall'avvocato Black viene definito dall'Analisi della Conversazione come una "coppia contrastiva": consiste nell'apporre consecutivamente due segmenti che tra di loro si contraddicono³⁹; facendo ciò, l'intenzione dell'avvocato era quella di allocare la responsabilità dei fatti avvenuti quella sera alla presunta vittima, e non al suo cliente – con il risultato di diminuire la credibilità dell'accusa. Si proceda ora a considerare i seguenti estratti:

Esempio 3 Controesame di Patricia Bowman (V) da parte dell'avvocato della difesa Black

84

- 1 DA: Avete avuto una conversazione coinvolgente?
- 2 V: Sissignore.
- 3 DA: Non era necessario che fosse coinvolta con ciò che accadeva nel bar?
- 4 V: Sissignore.
- 5 DA: Aveva trovato qualcuno con cui stabilire una connessione?
- 6 V: Sissignore.
- 7 DA: Era felice di averlo trovato?
- 8 V: Era piacevole.
- 9 DA: Non era più-, stava con lui
- 10 principalmente?
- 11 V: Non lo so.

Esempio 4 Controesame di Patricia Bowman da parte dell'avvocato della difesa Black

- 1 DA: Ed era interessata a lui come persona?
- 2 V: Sembrava una persona piacevole.
- 3 DA: Interessata a tal punto da offrirgli un passaggio a casa?
- 4 V: Per me non c'era nessun problema nel riaccompagnarlo a casa...
- 5 DA: Era interessata a tal punto da sperare che
- 6 le chiedesse il suo [di lei, N.d.T.] numero di telefono?
- 7 V: Quello è successo dopo.
- 8 DA: Interessata a tal punto che quando le ha chiesto di entrare in casa,
- 9 lei sei entrata in casa con lui?
- 10 V: Non era principalmente interesse verso William. Era
- 11 interesse verso la casa.
- 12 DA: Interessata a tal punto che in un certo momento, durante quel
- lasso di tempo, lei si è tolta i collant?
- 13 V: Ancora non so come non avessi più i miei collant addosso.

Le attività elencate in questi estratti, avvenute prima del verificarsi della presunta violenza, farebbero supporre l'inizio di un rapporto sessuale tra i due, o quantomeno una dimostrazione di interesse reciproco, comunque di natura sessuale, piuttosto che l'inizio di una violenza carnale. Su questo presupposto, l'avvocato Black cerca di screditare la versione della vittima attraverso uno stile poetico definito "sequenza ripetitiva"⁴⁰, che ha l'effetto di enfatizzare e drammatizzare il testo a cui si fa riferimento, particolare che emerge in entrambi gli estratti. Le sequenze ripetitive, unite alle numerose coppie contrastive, vanno a creare un senso di ironia attorno a ciò che afferma la presunta vittima⁴¹, instillando il dubbio in merito alla veridicità di ciò che lei narra. Non solo: l'effetto che generano queste domande, inoltre, è quello di sottolineare che soltanto una donna sessualmente esperta potrebbe intraprendere delle azioni di così esplicita natura sessuale⁴²; implicando che lei sapeva coscientemente ciò che sarebbe successo di lì a poco, e non poteva essere sorpresa del tentativo intraprendere un rapporto sessuale da parte dell'imputato. Ciò rientra nella "logica patriarcale della razionalità sessuale"⁴³: standard maschili, arbitrari, governano l'interpretazione del desiderio sessuale, dell'accesso all'intimità e anche dell'interazione sessuale.

85

Questi standard, durante un processo per stupro, creano e identificano delle azioni che diventano rilevanti perché, insieme ad altri dettagli, vengono usate per screditare la parte lesa, anche se a tutti gli effetti queste azioni identificate hanno un valore probatorio nullo⁴⁴. Con ciò si fa riferimento, ad esempio, agli standard di come una vittima dovrebbe sentirsi, cosa dovrebbe dire, fare e con chi relazionarsi dopo l'incidente. Ancor più, la "logica patriarcale della razionalità sessuale" va a dimostrare che anche il genere è fattualmente uno stereotipo di tipo performativo⁴⁵: per riconoscere un uomo o una donna, si valutano le azioni e i comportamenti che questi mette in atto, si valuta se appartengono a una categoria piuttosto che ad un'altra – categorie che sono dei veri e propri tipi, immutabili e fissi, e creano una distinzione dicotomica. Infine, sempre secondo Matoesian, non rispettando questa razionalità, denunciando l'atto che (secondo la logica patriarcale) entrambi hanno ricercato e voluto, la donna appare automaticamente irrazionale agli occhi della giuria, e in quanto tale non credibile⁴⁶. Si prendano in considerazione i seguenti esempi:

Esempio 5 Interrogatorio di William Kennedy Smith (D) da parte dell'avvocato della difesa Black

- 1 DA: Poi cos'è successo?
 2 D: Abbiamo chiacchierato per un paio di minuti e l'ho baciata e
 3 ho detto, "Vado a letto."
 4 DA: Qual è stata la sua [di lei, N.d.T.] risposta?
 5 D: Ha detto, "Posso entrare in casa?"
 6 DA: Cosa ha risposto?
 7 D: Ho detto che c'erano tante persone in casa e
 8 che stavo condividendo una stanza con mio cugino Patrick e
 9 ho detto, "È piuttosto tardi e sto andando a letto".

86

Esempio 6 Controesame di William Kennedy Smith da parte della procuratrice Moira Lasch (PA)

- 1 PA: Poi avete questa conversazione-, beh quest'atto
 2 poi lei eiacula e poi dice, "Beh ora vado in
 3 acqua e mi faccio una nuotata".
 4 D: Sì.
 5 PA: Non sembra molto romantico, signor Smith.
 6 D: Non so come rispondere.

Esempio 7 Interrogatorio di William Kennedy Smith da parte dell'avvocato della difesa Black

- 1 DA: Poi cos'è successo?
 2 D: (pausa) Lei mi ha detto, "Qual è il tuo numero di telefono?"
 3 DA: Cosa ha risposto?
 4 D: Ho detto, "Non lo so".
 5 DA: Conosceva il numero della casa?
 6 D: Non conoscevo il numero della casa.
 7 DA: Lei cosa ha risposto?
 8 D: Ha detto, "Dillo a Cathy".

Dalla ricostruzione degli eventi accaduti prima del presunto atto, sembrerebbe che le intenzioni di Kennedy Smith non fossero quelle di intraprendere un rapporto romantico, quanto piuttosto di avere un rapporto occasionale e impersonale con Patricia Bowman – intenzioni che lei sembrerebbe aver compreso appieno e condiviso, in quanto decide di continuare a passare la serata con lui, nonostante le premesse. Così facendo, però, la presunta vittima è andata a violare lo stesso stereotipo a cui avrebbe dovuto aderire: una donna non dovrebbe mai accettare rapporti occasionali, ma dovrebbe intraprendere relazioni sessuali solo nel caso di una relazione romantica. È proprio la violazione di questa regola che ha

portato poi la Bowman a sentirsi – secondo la difesa – in colpa e arrabbiata, al punto da diventare irrazionale e isterica. Questi sentimenti sono stati poi alimentati, sempre stando all'argomentazione dell'avvocato Black, dal tentativo fallito di salvarsi la faccia⁴⁷ quando, dopo aver chiesto a Kennedy Smith il suo numero di telefono e avendo avuto come risposta un rifiuto, ha visto chiudersi la possibilità di intraprendere un rapporto più sentimentale e intimo con l'imputato. Questi sentimenti – secondo la logica patriarcale delineata dall'avvocato Black – hanno poi posto le basi affinché Patricia Bowman cercasse riscatto dalla vergogna di aver violato questo stereotipo attraverso la denuncia di uno stupro che, per la difesa, non è mai accaduto. Stesso iter argomentativo, tra l'altro, usato nella sentenza della Fortezza da Basso, per giustificare la denuncia di una violenza di gruppo che «non sussiste»⁴⁸, in quanto, per la sentenza, considerata dalla presunta vittima un atto di cui si era pentita e a cui doveva rimediare in qualche modo.

87

Queste argomentazioni vengono accettate e reputate valide proprio in base a quella logica patriarcale della razionalità sessuale definita da Matoesian e sopra citata, per la quale una donna è sempre consenziente e disposta all'atto sessuale fintantoché lo è l'uomo; quindi la denuncia di stupro è un gesto irrazionale incomprensibile alla luce del fatto che, se l'uomo era volto all'atto e questo si compie, anche la donna automaticamente doveva essere d'accordo.

Infine, come viene più volte citato durante il processo, Patricia Bowman aveva una figlia che al momento dell'accaduto aveva all'incirca 2 anni⁴⁹, e il suo acconsentire ad un rapporto occasionale la renderebbe automaticamente una donna non affidabile nell'ottica degli stereotipi patriarcali sopracitati: innanzitutto per la violazione dello stereotipo sopracitato e, in secondo luogo, perché stando all'idea patriarcale della figura materna, innanzitutto non sarebbe mai dovuta uscire di sera con gli amici in un bar a bere, inoltre non avrebbe dovuto intraprendere rapporti sessuali (occasionalmente) perché, nella cultura di senso comune, una madre non attua questi comportamenti.

Anche nel caso del processo Kennedy Smith, che ha creato un grande scalpore a livello internazionale per l'assoluzione ed è stato citato come esempio del privilegio dell'uomo ricco e bianco, la bontà stessa della valutazione della giuria – che a differenza della Corte d'Appello italiana è composta da civili, quindi da persone ancora più condizionate dagli stereotipi in fase di discussione della responsabilità di un reato⁵⁰ – è stata contaminata da argomentazioni di natura sessista, patriarcale e discriminatoria che non erano rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti né ai fini dell'attribuzione di responsabilità in capo all'imputato.

Conclusioni

88 Alla luce delle analisi fin qui condotte, è possibile trarre alcune conclusioni. Innanzitutto, studiare il linguaggio e l'interazione risulta cruciale per comprendere cosa veramente sta accadendo durante un processo in tribunale. Coerentemente ai principi dell'etnometodologia e dell'Analisi della Conversazione, usando come dati i testi e i discorsi naturalmente prodotti dai partecipanti all'interazione processuale – nel merito di questo saggio, una sentenza e un controesame – è possibile comprendere quali siano i metodi di produzione di senso spesso impiegati nel processo e come questi metodi coinvolgano anche l'attingere a nozioni culturali sul rapporto uomo-donna di natura patriarcale e, conseguentemente, discriminatoria. Inoltre, studiare il linguaggio per comprendere la giurisprudenza e il diritto è essenziale anche perché, nonostante il lavoro legale sia caratterizzato da norme formali a cui i professionisti si attengono, si tratta comunque di un mestiere in cui è richiesto l'utilizzo del linguaggio come strumento argomentativo delle parti, così come strumento dei giudici e delle giurie per emanare le sentenze e dei legislatori che promulgano le norme. Pertanto, il come questo mezzo venga utilizzato diventa oggetto di ricerca rilevante per comprendere al meglio i contesti giuridico-legali e le strategie attuate dai professionisti del settore.

In questo senso, non si fa riferimento a trucchi manipolatori, quanto piuttosto alla capacità di riuscire a portare i testimoni a narrare un racconto favorevole alla propria causa. Questa capacità risiede nel *question design*, ovvero nello strutturare le domande in modo tale che la risposta, vincolata dall'obbligo di verità, ricada a favore di una parte piuttosto che l'altra. Il *question design*⁵¹ è lo strumento principe, quindi, degli avvocati che, in base al loro modo di formulare le domande, portano le testimonianze dalla loro parte. Gli interrogati lo sanno bene e, per questo, vigilano in modo attento su ciò che viene loro chiesto, in particolare come viene loro chiesto, aspetto che è emerso già negli estratti precedentemente riportati del processo contro Kennedy Smith. Esiste quindi questa tensione tra interrogante e interrogato, che nasce proprio dall'incapacità dell'interrogato di disporre degli stessi dispositivi dell'interrogante, incapacità definita "asimmetria di potere"⁵², laddove non ci si riferisce a un potere politico o sociale ma comunicativo, ovvero la capacità dei giudici e degli avvocati di avere il primo turno e di poter fare le domande in via esclusiva⁵³.

È esattamente l'asimmetria di potere che permette lo sviluppo di quella narrazione che farà vincere una parte sull'altra⁵⁴. Il problema non è, però, lo svolgimento del lavoro legale attraverso le strategie note, come

questa appena descritta. Risulta problematica, invece – come mostrato dall’analisi di due tipi di materiali empirici differenti, la sentenza e l’interazione processuale – quando all’interno della narrazione vengono tirati in causa e sollecitati stereotipi discriminatori, miti dello stupro (nel caso di processi per violenza sessuale) e la vittima, o presunta tale, viene più in generale sottoposta ad un nuovo tipo di violenza, cioè la violazione della sua identità e della sua vita privata. Sebbene, infatti, le leggi stabiliscano che sia esplicitamente vietato fare riferimento alla vita privata delle denunciati, in altre situazioni analoghe⁵⁵ alla sentenza della Fortezza da Basso le denunciati si sono trovate ad essere trattate come delle vere e proprie colpevoli della loro stessa violenza a causa di come erano vestite, oppure ancora della loro condotta assunta precedentemente o successivamente alla violenza.

89

Questa violazione del diritto alla privacy è solo la prima di una serie che un sistema legale che presenta tali *bias* mette in atto. A seguire, infatti, vi è la mancata tutela del diritto alla libertà individuale, alla dignità della persona, all’uguaglianza morale e giuridica e, infine, alla giustizia. Come dimostrato nei paragrafi precedenti, e nuovamente messo in luce sopra, è attraverso l’interagire interazionale degli attori in tribunale (giudici, avvocati, testimoni, giuria) che questi diritti vengono minacciati. Emerge pertanto l’importanza di concentrarsi in questo ambito tramite l’Analisi della Conversazione: è solo con questi strumenti, infatti, che è possibile mettere in luce l’effettiva presenza di un *gap* tra le norme formali del mestiere e l’agire professionale delle parti, *gap* che può rivelarsi dannoso e lesivo per i diritti dei cittadini. Come sostiene Matoesian⁵⁶ in merito alle riforme della *rape law* statunitense, anche se nei riferimenti formali è chiara l’indicazione di non violare i diritti fondamentali delle vittime, durante il processo, attraverso l’interazione, questi vengono comunque violati.

Note

¹ «Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso», Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana.

² *Donne vittima di violenza – Report 8 marzo 2022*, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Direzione centrale della Polizia criminale – Servizio analisi criminale.

³ Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d’Europa (GREVIO); report: <https://rm.coe.int/grevio-report-italy-first-baseline-evaluation/168099724ew>

⁴ La violenza sessuale è quel reato commesso da «chiunque, con violenza o minaccia, costringe un'altra persona a compiere o subire atti sessuali», art. 609 bis, Codice Penale.

⁵ «Secondary victimisation occurs when the victim suffers further harm not as a direct result of the criminal act but due to the manner in which institutions and other individuals deal with the victim», European Institute for Gender Equality.

⁶ G. MATOESIAN, *Language, Law, and Society: Policy Implications of the Kennedy Smith Rape Trial*, in «Law and Society Review», vol. 29, n. 4, 1995; G. MATOESIAN, *Law and the Language of Identity: Discourse in the William Kennedy Smith Rape Trial*, Oxford University Press, New York 2001.

⁷ M. TRAVERS, J. F. MANZO, *Law in Action: Ethnomethodological and Conversation Analytic Approaches to Law*, Routledge, New York 2016.

90 ⁸ Per un'esposizione dell'etnometodologia e dell'analisi della conversazione applicata all'interazione nel processo penale, vedasi il saggio introduttivo di E. CANIGLIA in questo numero.

⁹ G. MATOESIAN, *Language, Law, and Society*, it.; G. MATOESIAN, *Law and the Language of Identity*, cit.

¹⁰ H. GARFINKEL, *Studies in Ethnomethodology*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1967.

¹¹ Si userà sempre l'aggettivo *presunto/a* in questa opera, anche in ossequio alla presunzione di non colpevolezza, così come sancita dall'ordinamento giuridico italiano (art. 27, comma 2, Costituzione). Inoltre, serve anche a sottolineare come l'intento di quest'articolo non sia quello di entrare nel merito della sentenza, ma piuttosto di far emergere i meccanismi discriminatori che hanno inquinato la bontà stessa del processo.

¹² Sentenza della Corte d'Appello di Firenze: <https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Corte-dAppello-Firenze-n.-8582015.pdf>

¹³ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 maggio 2021 – Ricorso n.5671/16 – Causa J.L. contro l'Italia: <https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/07/Corte-e.d.u.-27-marzo-2021-J.L.-c.-Italia.pdf>

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Testo completo CEDU: https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf

¹⁶ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 maggio 2021 – Ricorso n.5671/16 – Causa J.L. contro l'Italia: <https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/07/Corte-e.d.u.-27-marzo-2021-J.L.-c.-Italia.pdf>

¹⁷ H. GARFINKEL, *op. cit.*

¹⁸ D. W. MAYNARD, J. F. MANZO, *On the Sociology of Justice: Theoretical Notes form an Actual Jury Deliberation*, in «Sociological Theory», vol. 11, n.2, 1993, pp. 171-193.

¹⁹ Sentenza della Corte d'Appello di Firenze: <https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Corte-dAppello-Firenze-n.-8582015.pdf>

²⁰ Sentenza della Corte d'Appello di Firenze: <https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Corte-dAppello-Firenze-n.-8582015.pdf>

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ Lettera aperta della vittima, pubblicata sul blog “Abbatto i muri”.

²⁴ Il pregiudizio si può definire come «un atteggiamento negativo nei confronti di un altro individuo che si fonda unicamente sull'appartenenza di quell'individuo a un particolare gruppo», s. WORCHEL, J. COOPER E G. R. GOETHALS, *Understanding Social Psychology*, Dorsey Press, Chicago, 1988.

Si veda anche R. BROWN, *Psicologia del pregiudizio*, Il Mulino, Bologna, 2013.

²⁵ Sentenza della Corte d'Appello di Firenze: <https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Corte-dAppello-Firenze-n.-8582015.pdf>

²⁶ Il *Gothic Lolita* è un tipo di abbigliamento nato in Giappone intorno alla fine degli anni Novanta, in uso tra le adolescenti giapponesi e in parte tra giovani donne e uomini, ed è un sottogenere della moda Lolita. La moda Lolita è un tipo di sottocultura giovanile giapponese basata sull'epoca vittoriana. La silhouette classica prevede una gonna lunga fino al ginocchio con una forma a campana data da varie sottovesti, camicette, calzoncini al ginocchio o calze e copricapi fanno anch'essi parte dei vestiti indossati abitualmente.

²⁷ Lettera aperta della vittima, pubblicata sul blog “Abbatto i muri”.

²⁸ «Blaming the victim refers to the tendency to hold victims of negative events responsible for those outcomes. While victim blaming can occur in a variety of situations, it appears to be particularly likely in cases of sexual assault», C. R. GRAVELIN, M. BIERNAT, C. E. BUCHER, *Blaming the Victim of Acquaintance Rape: Individual, Situational, and Sociocultural Factors*, in «Frontiers in Psychology», vol. 9, 2019.

²⁹ La corte d'appello prevede una commissione giudicante di tre componenti. In questo caso, i giudici erano due donne e un uomo.

³⁰ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 maggio 2021 – Ricorso n.5671/16 – Causa J.L. contro l'Italia: <https://www.penaledp.it/app/uploads/2021/07/Corte-e.d.u.-27-marzo-2021-J.L.-c.-Italia.pdf>

³¹ Testo completo della Convenzione: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_944_listaFile_itemName_0_file.pdf

³² «La violenza di genere è un fenomeno ancora sommerso, è elevata, infatti, la quota di donne che non parlano con nessuno della violenza subita (il 28,1% nel caso di violenze da partner, il 25,5% per quelle da non partner), di chi non denuncia (i tassi di denuncia riguardano il 12,2% delle violenze da partner e il 6% di quelle da non partner)», ISTAT, *Rapporto sulla violenza sulle donne*, 2014.

³³ *Ibidem*.

³⁴ V. ZUCCONI, *Una sentenza lampo. Kennedy è innocente*, in «La Repubblica», 1991. M. CAVALLINI, *I Kennedy vincono il primo round*, in «L'Unità», 1991, p. 12.

³⁵ G. MATOESIAN, *Language, Law, and Society*, cit.

³⁶ G. MATOESIAN, *Language, Law, and Society*, cit.; si veda anche G. MATOESIAN pubblicato in questo numero.

³⁷ Tutti gli estratti del processo sono presi da G. MATOESIAN, *Language, Law and Society*. Traduzione a cura dell'autrice.

³⁸ S. EHRLICH, *Legal Discourse and the Cultural Intelligibility of Gendered Meanings*, in «Journal of Sociolinguistics», vol. 11, n. 4, 2001, pp. 452-477.

³⁹ J. M. ATKINSON, *Our Masters'Voice: The Language and Body-language of Politics*, Routledge, London, 1984.

⁴⁰ Per stile poetico si fa riferimento a tutte quelle «dimensioni linguistiche dell'uso del linguaggio che sono messe in atto con riguardo al soddisfacimento di particolari funzioni estetiche e drammatiche», G. MATOESIAN, "Im sorry we had to meet under these circumstances": *Verbal Artistry (and Wizardry) in the Kennedy Smith Rape Trial*, in M. TRAVERS, J. F. MANZO (a cura di), «Law in Action. Ethnomethodological and Conversation Analytic Approaches to Law», Routledge, London, p. 139, traduzione a cura dell'autrice.

⁴¹ P. DREW, *The production of justifications and excuses by witnesses in cross-examination*, in J. M. ATKINSON, P. DREW (a cura di), «Order in Court», MacMillan, London 1979.

⁴² A. R. GRUBB, J. A. HARROWER, *Attribution of Blame in Cases of Rape: An Analysis of Participant Gender, Type of Rape and Perceived Similarity to the Victim*, in «Aggression and Violent Behavior», Elsevier, Amsterdam 2008.

⁴³ G. MATOESIAN, *Language, Law, and Society*, cit.

⁴⁴ P. DREW, *Contested evidence in courtroom cross-examination: The case of a trial for rape*, in P. DREW, J. HERITAGE (a cura di), «Talk at Work. Interaction in Institutional Settings», Cambridge University Press, Cambridge 1992.

⁴⁵ H. GARFINKEL, *Agnes*, Armando Editore, Roma 2000.

⁴⁶ G. MATOESIAN, *Language, Law, and Society*, cit.

⁴⁷ «Faccia è per Goffman, "Il valore sociale positivo che una persona rivendica per se stessa mediante la linea che gli altri riterranno che egli abbia assunto durante un contatto particolare"», L. BOVONE, *Creare comunicazione. I nuovi intermediari di cultura a Milano*, FrancoAngeli, Milano 1999.

⁴⁸ Sentenza della Corte d'Appello di Firenze: <https://ovd.unimi.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/06/Corte-dAppello-Firenze-n.-8582015.pdf>

⁴⁹ The Seattle Times, *Her Name's Patricia Bowman*, L. TAYLER, 1991.

⁵⁰ H. GARFINKEL, *Studies in Ethnomethodology*, cit.; J. F. MANZO, "You Wouldn't Take a Seven-Year-Old and Ask Him All These Questions": *Jurors' Use of Practical Reasoning in Supporting Their Arguments*, in «Law and Social Inquiry», vol. 19, n. 3, 1994.

⁵¹ J. HERITAGE, *Conversation Analysis: Practices and Methods*, in D. SILVERMAN (a cura di), «Qualitative Research: Issues of Theory, Method and Practice», SAGE Publishing, Thousand Oaks 1998.

⁵² M. L. KOMTER, *Dilemmas in the Courtroom. A Study of Trials of Violent Crime in the Netherlands*, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah 1998.

⁵³ M. L. KOMTER, *Accusations and defences in courtroom interaction*, in «Discourse and Society», vol. 5, n. 2, 1994.

⁵⁴ G. MATOESIAN, *Language, Law, and Society*, cit.

⁵⁵ Si vedano: sentenza Jeans (1999), sentenza Corte d'Appello di Ravenna (febbraio 2022), sentenza Corte d'Appello di Torino (luglio 2022).

⁵⁶ G. MATOESIAN, *Language, Law, and Society*, cit.

Letti e riletti

a cura di Francesco Clementi

